Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 1920/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2001

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 295 del 13.11.2001, pag. 34 (1920/2001)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1920/2001 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2001

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

▼C1

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati [1], in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,

▼B

visto il parere della Banca centrale europea [2],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro deve fornire un indice dei prezzi al consumo (IPCA), a partire dall'indice del gennaio 1997.

(2) Il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio [4], definisce il campo d'applicazione dell'IPCA come i beni e servizi inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari e richiede la copertura integrale della categoria di spesa 12.5.1 della classificazione COICOP/IPCA «Servizi finanziari n.c.a.» entro il dicembre 1999, senza escludere espressamente gli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione.

(3) Il regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1749/1999 [6], richiede un sottoindice armonizzato per la categoria di spesa 12.6.2 della classificazione COICOP/IPCA «Altri servizi finanziari n.c.a.», che esclude gli interessi e gli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione.

(4) L'esclusione degli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione può pregiudicare in notevole misura la comparabilità dei dati. Occorre stabilire una metodologia armonizzata per il trattamento di tali oneri affinché gli IPCA risultanti soddisfino i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.

(5) Il trattamento degli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione deve essere coerente con quello dei beni e servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale previsto dal regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio [7].

[1] GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.
[2] GU C 244 dell'1.9.2001, pag. 5.
[3] GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3.
[4] GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23.
[5] GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8.
[6] GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1.
[7] GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1.

▼B

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [1],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Il presente regolamento ha lo scopo di modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 2214/96 relativo ai sottoindici degli indici dei prezzi al consumo armonizzati, qui di seguito denominati «IPCA», per quanto riguarda la copertura dei servizi finanziari e di definire norme minime per il trattamento degli oneri espressi in proporzione al valore dell'operazione, affinché essi siano attendibili e pertinenti e soddisfino i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.

Articolo 2

Definizioni

1. Gli interessi e gli oneri assimilabili agli interessi comprendono gli interessi nominali e tutti gli elementi compresi nel calcolo dell'interesse effettivo.

2. Quando gli oneri sono definiti in proporzione al valore dell'operazione, i prezzi d'acquisto sono definiti come la proporzione stessa, moltiplica per il valore di un'operazione unitaria rappresentativa nel periodo di base o di riferimento.

Articolo 3

Trattamento degli oneri

1. I sottoindici dell'IPCA interessati sono calcolati utilizzando una formula compatibile con la formula di tipo Laspeyres utilizzata per altri sottoindici. Essi devono riflettere la variazione di prezzo sulla base della spesa modificata per mantenere il modello di consumi delle famiglie e la composizione della popolazione dei consumatori nel corso del periodo di base o di riferimento.

a) I prezzi d'acquisto dei servizi da utilizzare nell'IPCA sono gli oneri effettivi direttamente gravanti sul consumatore come contropartita del servizio prestato. L'IPCA include gli oneri espressi sotto forma di commissione fissa o di tariffa forfettaria.

b) Le variazioni dei prezzi d'acquisto che riflettono variazioni delle regole di determinazione dei prezzi figurano come variazioni di prezzo nell'IPCA.

c) Le variazioni dei prezzi d'acquisto risultanti da variazioni del valore delle operazioni unitarie rappresentative figurano come variazioni di prezzo nell'IPCA.

d) Le operazioni unitarie rappresentative sono espresse in termini di unità fisiche, tranne quando ciò sia inappropriato o impossibile, nel qual caso esse sono espresse nella valuta degli Stati membri.

e) La variazione dei valori delle operazioni unitarie rappresentative può essere stimata in base alla variazione di un indice dei prezzi rappresentante in modo adeguato le operazioni unitarie interessate. Quando esistono, i sottoindici o gli indici aggregati dell'IPCA sono considerati idonei a tale scopo.

2. Nel caso in cui intervenga un cambiamento di qualità, i prezzi sono trattati secondo le norme relative al cambiamento di qualità, i particolare quelle riguardanti le procedure di adeguamento della qualità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1749/96.

[1] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

▼B

3. Se per servizi forniti gratuitamente ai consumatori è richiesto successivamente il pagamento di un prezzo effettivo, la variazione da zero al pezzo effettivo si riflette nell'IPCA e viceversa.

4. Se per servizi forniti gratuitamente congiuntamente ad altri beni o servizi è richiesto successivamente il pagamento di un prezzo separato, a variazione si riflette nell'IPCA.

5. Se del caso, la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione [1] relativo alle tariffe si applica mutatis mutandis.

Articolo 4

Servizi finanziari n.c.a.

Il contenuto della categoria 12.6.2 «Altri servizi finanziari n.c.a (S)» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione relativo ai sottoindici degli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) è modificato come segue:

«12.6.2. Altri servizi finanziari n.c.a. (S)

— commissioni effettivamente pagate per i servizi finanziari di banche, uffici postali, casse di risparmio, cambiavalute e simili istituzioni finanziarie,

— onorari e commissioni di mediatori, consulenti in materia di investimenti, consulenti fiscali e simili.

Non comprende: interessi o oneri assimilabili ad interessi e oneri amministrativi di fondi pensione privati e simili.»

Articolo 5

Altri servizi n.c.a.

Il contenuto della categoria 12.7.0 «Altri servizi n.c.a (S)» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2214/96 relativo ai sottoindici degli indici dei prezzi al consumo armonizzati è modificato come segue:

«12.7.0. Altri servzi n.c.a. (S)

— onorari per servizi legali, servizi di collocamento, ecc.,

— oneri per onoranze funebri e altri servizi funerari,

— esborsi per servizi prestati da agenti immobiliari, banditori, venditori e altri intermediari,

— esborsi per fotocopie e altre riproduzioni di documenti,

— spese per il rilascio di certificati di nascita, di matrimonio e di morte e altri documenti amministrativi,

— esborsi per inserzioni e annunci sulla stampa,

— esborsi per i servizi di grafologi, astrologi, detective privati, guardie del corpo, agenzie matrimoniali e consulenti matrimoniali, scrivani pubblici, concessioni varie (posti a sedere, gabinetti, guardaroba), ecc.

Comprende: Esborsi per servizi prestati da agenti immobiliari in relazione con operazioni d'affitto.

Non comprende: conformemente alle disposizioni del SEC 1995, sono esclusi i contributi e i diritti versati agli enti professionali, alle associazioni religiose e alle associazioni sociali, culturali, ricreative e sportive [SEC 1995, punto 3.77, lettera e)] e le commissioni versate ad agenti immobiliari in relazione all'acquisto o alla vendita di attivi non finanziari [“Investimenti fissi lordi”, secondo il SEC 1995, punti 3.102, 3.105, lettera a), 3.111, 3.115].»

[1] GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30.

▼B

Articolo 6

Informazioni di base

1. Le informazioni di base sono quelle relative a tutti i prezzi d'acquisto e alle ponderazioni necessarie per il calcolo dei sottoindici dell'IPCA conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. Le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a cooperare alla raccolta o alla fornitura di informazioni di base sono tenute a fornire, quando siano loro richieste, informazioni veritiere e complete e ad autorizzare le organizzazioni e istituzioni incaricate dell'elaborazione delle statistiche ufficiali, su loro richiesta, a procurarsi informazioni sufficientemente dettagliate per valutare la conformità a requisiti di comparabilità e la qualità dei sottoindici dell'IPCA.

Articolo 7

Comparabilità

Sono considerati comparabili gli IPCA stabiliti conformemente alle disposizioni del presente regolamento o secondo altre procedure che abbiano come risultato un indice che non si discosta sistematicamente di oltre un decimo di punto percentuale in media annuale rispetto all'anno precedente da un indice stabilito conformemente a queste disposizioni.

Articolo 8

Controllo della qualità

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle procedure adottate per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione qualora tali procedure differiscano da quelle di cui all'articolo 3 del presente regolamento, prima che le procedure siano utilizzate.

Articolo 9

Applicazione

Le disposizioni del presente regolamento sono applicate dagli Stati membri nel dicembre 2001 e hanno effetto a partire dall'indice del gennaio 2002.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.